

A cura di Claudio Mastrangelo e Paolo Rapagnani (UNITE)

Bozza Progetto "FONDERIA ABRUZZO"

Visti:

- la legge costituzionale 1/1999;
- la sentenza n. 313 del 2003 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 della legge lombarda n. 2 del 2002 nella parte in cui rimetteva alla Giunta la possibilità di adottare un regolamento di attuazione della disciplina in essa contenuta, sostenendo che con la soppressione delle parole "e regolamentari" nel comma 2 dell'art.121 Cost. il legislatore si è limitato a sottrarre al Consiglio la potestà regolamentare riconoscendo allo Statuto di poterla ordinare diversamente;
- lo Statuto Regionale pubblicato nel BUR n. 10 gennaio 2007, n. 1 straordinario ed entrato in vigore il giorno dopo, (testo vigente in vigore dal 15.10.2015);
- la legge regionale 77/1999 con cui veniva disciplinata l'organizzazione e i rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
- il parere n. 2 del 2012 con cui il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie ha analizzato la richiesta di alcuni Consiglieri Regionali che hanno sollevato un conflitto tra organi della Regione Abruzzo, in particolare tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale, e nella fattispecie di alcune deliberazioni della Giunta Regionale n. 393 del 25 giugno 2012 avente ad oggetto "disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia (...)"; n. 253 dell'11 giugno 2012 avente ad oggetto "modifiche al nuovo disciplinare recante i criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 21 L.R. 10 settembre 1993 (nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale"; n. 166 del 19 marzo 2012 avente ad oggetto "approvazione del nuovo disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi (...) per le risorse finanziarie assegnate alla Direzione Affari della Presidenza (...)"; n. 118 del 5 marzo 2012 avente ad oggetto "approvazione del nuovo disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi (...) per le iniziative di carattere culturale (...)"; n. 935 del 23 dicembre 2011 avente ad oggetto "approvazione disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia";

Visto altresì che il Collegio Regionale per le Garanzie Statuarie ha statuito quanto segue: "Il Collegio ritiene che la norma statutaria che riserva al Consiglio Regionale anche la potestà regolamentare non consente il riconoscimento di tale potestà anche alla Giunta. (...). In conclusione, (...), il Collegio ritiene che sussista, (...) la lamentata invasione da parte della Giunta Regionale di funzioni statutarie riservate al Consiglio.

Considerato:

- che, dopo un'accurata comparazione degli statuti delle regioni italiane con lo statuto della Regione Abruzzo, veniva notata una peculiarità esclusiva del predetto statuto che attribuisce al Consiglio Regionale il potere legiferante e di approvazione dei regolamenti;
- che la Giunta Regionale può solo proporre il regolamento regionale che successivamente verrà, previa modifica, approvato esclusivamente dal Consiglio Regionale (vedi statuto);
- che il caso dello statuto della Regione Abruzzo costituisce un *unicum* sulla scena nazionale;

Visto, da ultimo, il parere del Prof. Alfonso Vuolo che nel paragrafo 6.1 del capitolo "Il potere normativo della Giunta Regionale" del Tomo IV degli *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Jovene editore, Napoli, 2008, analizzando il peculiare caso abruzzese, sostiene che "Le perplessità derivano dall'osservazione dell'esperienza regionale finora maturata, dalla quale affiora, come rilevato, che il ricorso alla fonte regolamentare è stato inutile (se non, addirittura, pregiudizievole) per il Consiglio; le Giunte, d'altro canto, hanno rimediato alla menomazione dei poteri normativi con l'emanazione di atti formalmente amministrativi ma a contenuto tipicamente normativo, con il

deleterio risultato di ingenerare notevoli incertezze nell'interprete, costretto a distinguere tra atti con la medesima forma quali potessero assurgere a parametro di legittimità.

Del resto nelle forme di governo contemporanee – al di là della loro qualificazione, come hanno messo in luce studi in chiave comparata – la linea tendenziale è quella di riconoscere poteri normativi agli esecutivi, in una cornice di precisi limiti tracciati dalla Costituzione o dalla legge.”

Tanto ciò premesso gli studenti (del Corso di *Diritto costituzionale italiano e comparato*, della Facoltà di Scienze politiche, presso l'Università degli Studi di Teramo) Mastrangelo Claudio e Rapagnani Paolo propongono di modificare lo Statuto della Regione Abruzzo, presentando all'attenzione di *Fonderia Abruzzo 2017* le seguenti ipotesi di novelle statutarie:

sostituire il testo dell'articolo 13 con il seguente:

“Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa, di indirizzo e di programmazione;

svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dal lo Statuto.

2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.”

sostituire il testo dell'articolo 36 con il seguente:

“I REGOLAMENTI DELEGATI

1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dello Stato spettano al Consiglio Regionale che può anche deferirli alla commissione consiliare competente, resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.

2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

3. Il Consiglio Regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta Regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.”;

sostituire il testo dell'articolo 37 con il seguente:

“I REGOLAMENTI REGIONALI

1. Sono approvati dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:

a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;

b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio Regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;

c) attuativi ed esecutivi di atti normativi dell'Unione Europea, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.”;

sostituire il testo dell'articolo 38 con il seguente:

“I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE

1. I regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 37 lettera b) sono adottati sentito il parere del Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge di autorizzazione del Consiglio Regionale.”.